CAMERA DEI DEPUTATI N. 4184

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di arredamento per la prima casa da parte di nuove coppie

Presentata il 29 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un preciso indirizzo della legislazione italiana tende a favorire il cittadino all'atto dell'acquisto della prima abitazione, in evidente attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce: « La Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione... ».

In quest'ottica vanno evidentemente inquadrati i provvedimenti, più o meno recenti, che tendono ad agevolare l'acquisto della « prima casa » sia con facilitazioni finanziarie, sia attraverso consistenti riduzioni di imposte.

In tale contesto si ritiene opportuno presentare una proposta di legge che consenta alle giovani coppie – con un livello di reddito ben determinato – di acquistare a condizioni agevolate l'arredamento necessario per la prima abitazione.

Difatti una casa non è vivibile, né utilizzabile. D'altro canto gli elementi di arredo hanno raggiunto costi tali – per cause indipendenti dalla volontà di chi li produce (per esempio, costo del lavoro; costo del denaro; costo delle materie prime – legno – in massima parte d'importazione ed ancorate al dollaro; inflazione; conflittualità sindacale; insufficiente produttività) da risultare di problematica acquisizione per le limitate possibilità di una giovane coppia.

D'altro canto la situazione sopra esposta ha ormai portato ad una preoccupante stagnazione del mercato interno degli elementi di arredo, facendo conoscere al settore del mobile e dell'arredo in generale un momento congiunturalmente negativo che non trova precedenti nel recente passato e che, se non viene contrastato da provvedimenti adeguati ed incisivi, rischia di portare alla chiusura di un elevato numero di

aziende ed al conseguente taglio di un consistente numero di posti di lavoro.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si potrebbero raggiungere tre obiettivi:

a) facilitare l'accesso all'acquisto di mobili da parte di giovani coppie;

b) ridare vivacità al mercato e quindi ossigeno alle aziende (industriali e commerciali);

c) salvaguardare in maniera congrua i livelli dell'occupazione.

Spina dorsale del provvedimento proposto è la riduzione, fino a certi importi e per una categoria di soggetti ben individuati, dell'aliquota IVA dal 20 per cento al 4 per cento. Perché il 4 per cento? Per evidente analogia con l'aliquota fissata a favore dell'acquisto della prima casa.

Si è scelta la via della riduzione IVA per i vantaggi immediatamente monetizzabili che essa arreca. La via dello sgravio sulle imposte dirette non appare invece perseguibile: essa creerebbe infatti dei crediti di imposta che, stante la lentezza delle procedure, rimanderebbero il godimento del beneficio troppo in là nel tempo (da tre a cinque anni), vanificando la portata di tutta l'operazione.

Con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge viene individuata una fascia notevole: i giovani futuri sposi e coloro che, sposati da poco, convivono con parenti o non hanno potuto adeguatamente arredare la casa. I futuri sposi sono stati considerati partendo dal presupposto che la casa va arredata prima delle nozze e l'acquisto dell'arredo è, quindi, normalmente precedente al vincolo matrimoniale.

Poiché occorre fissare il tetto massimo su cui applicare l'aliquota ridotta, si ritiene che tale tetto dovrebbe risultare in relazione al costo medio necessario per arredare: una stanza da letto, un soggiorno, una cucina, un bagno, un ingresso. A nostro avviso, può essere determinato sui 40 milioni di lire.

Per quanto riguarda il reddito complessivo lordo dalle tasse, si è ritenuto idoneo fissarlo in lire 40 milioni.

Con il comma 2 si introduce il meccanismo dell'autocertificazione, con tutte le conseguenze che ne derivano; ciò serve a snellire e semplificare le procedure.

Il riferimento, poi, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è finalizzato a dettare le norme per la corretta compilazione di una fattura.

Con il comma 3 si stabilisce che entro sei mesi dall'effettuazione dell'operazione i cessionari devono produrre al cedente certificato di matrimonio, intendendo per « effettuazione dell'operazione » il pagamento, se avviene in anticipo, o la consegna.

Per semplicità si è data un'unica obbligazione sia per chi è già sposato (e che quindi potrebbe avere già pronto il certificato) sia per chi si sposerà.

Con il comma 4 si dispone che, in caso di mancata presentazione del certificato richiesto, si proceda all'applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola il ripristino dell'aliquota IVA originaria.

L'aver, infine, indicato che i « 15 giorni successivi » al termine decorrano dal compimento dei sei mesi, vuol significare che, se la coppia non contrae matrimonio e non risulta sposata, deve pagare l'IVA al 20 per cento e non al 4 per cento. Con l'approvazione della presente proposta di legge il Parlamento non soltanto incentiverà le giovani coppie all'acquisto dell'arredamento della prima casa ma, soprattutto, darà un contributo alla ripresa di un settore che, con 61 mila miliardi di fatturato, 400 mila addetti, 18 mila miliardi di *export* ed un attivo di bilancio commerciale di 11 mila miliardi, rappresenta una delle spine dorsali della nostra economia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le cessioni di mobili ed accessori per arredamento effettuate a soggetti che intendono contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto da non più di dodici mesi, sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento fino ad un corrispettivo massimo di lire 40 milioni, a condizione che:

a) la cessione abbia per oggetto mobili destinati all'arredamento dell'abitazione coniugale;

b) il reddito complessivo dei soggetti interessati non sia superiore a lire 40 milioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che da parte del cedente sia emessa fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e che i cessionari rilascino apposita dichiarazione che attesti la sussistenza o l'imminenza del vincolo matrimoniale e la destinazione dei mobili che si intendono acquistare, e producano inoltre un certificato dell'Ufficio finanziario competente attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Entro sei mesi dall'effettuazione dell'operazione, i cessionari devono produrre al cedente certificato di matrimonio.

4. In caso di mancata presentazione del certificato di matrimonio, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

DDL13-4184
Lire 500